FOGLIO INFORMATIVO

LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) ALLE IMPRESE TARGATO

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INTERMEDIARIO EROGANTE

Finanziaria Serenissima S.p.a. è un intermediario finanziario con sede legale in Viale Piave 6/B – 25123 Brescia (BS), Capitale Sociale di Euro 4.899.809,76 interamente versato;

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione delle Imprese di Brescia n. 03570950174,

Iscritto all'albo degli intermediari ex art. 106 del TUB con il n. 216; Codice ABI 32481

Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie cui l'intermediario aderisce: ABF – ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

Sito internet www.finanziariaserenissima.it

Indirizzo di posta elettronica info@finanziariaserenissima.net

Indirizzo di posta elettronica certificata fin.serenissima@legalmail.it

Telefono 030/3761244
Fax 030/3761250

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome / Ragione Sociale_____
Cognome _____
Sede _____
Iscrizione ad Albi o elenchi _____ Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco _____
Telefono _____ E-mail _____ Qualifica _____

COSA È LA LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) ALLE IMPRESE

Per locazione finanziaria si intende, ai sensi dell'art. 1 comma 136 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo. Per locazione finanziaria di "veicoli" si intende la concessione in locazione finanziaria di "motoveicoli" e "autoveicoli" come meglio definiti agli artt. 53 e 54 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 ("Nuovo Codice della Strada").

RISCHI TIPICI DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

Tipologia di operazione

Il contratto di locazione finanziaria descritto dal presente Foglio Informativo è destinato:

- alle persone giuridiche (società);

- alle persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale (non "consumatori" secondo la definizione nel "Glossario");

- agli enti senza finalità di lucro;

- alle micro imprese, ossia imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Il contratto di locazione finanziaria descritto dal presente Foglio Informativo non è destinato ai "consumatori" (vedasi la definizione nel "Glossario").

Locazione finanziaria a tasso fisso

Il contratto di locazione finanziaria è a tasso fisso: per tutta la durata della locazione finanziaria rimangono invariati sia il tasso di interesse che l'importo delle singole rate.

Principali rischi tipici della locazione finanziaria

Sul piano contrattuale

il Cliente si assume, tra gli altri:

- l'obbligo del pagamento del canone periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del Concedente;

- l'obbligo di custodia del bene e di esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso;

- tutti i rischi inerenti il bene oggetto del finanziamento (quali, ad esempio, la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di un bene diverso o viziato o con difetti di funzionamento, la mancanza delle qualità promesse, la distruzione, il furto o il danneggiamento del bene, il rischio di indennizzo in favore del concedente in caso di revocatoria dell'atto di compravendita del bene, ecc.). A fronte dell'assunzione di tali rischi, il Cliente può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i termini contrattualmente previsti;

- i rischi inerenti la facoltà del Concedente di variare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, i prezzi e le altre condizioni previste dal Contratto diverse dal tasso, dandone comunicazione con due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione, nei modi e nel rispetto delle prescrizioni previste dalla legge vigente e, in particolare, ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385. La modifica si intenderà approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate;

- il rimborso della commissione per il mancato perfezionamento del Contratto di Locazione Finanziaria (pari a 300 Euro), in caso di mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile al Cliente, a seguito della delibera di ammissione del Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia. Sul piano economico e finanziario

il Cliente si farà altresì carico, ad esempio:

- dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, tra i quali i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura;

- dell'impegno irrevocabile a corrispondere, durante tutta la vita del contratto, i canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato;

- nel caso di locazione a tasso fisso, del rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

Assicurazioni obbligatorie

Il contratto di locazione finanziaria è condizionato alla stipula delle seguenti polizze assicurative

a) polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile (l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile sussiste per chiunque circoli su strada con veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e del D.M. n. 86 del 01/04/2008 e successive modificazioni e integrazioni).

b) polizza assicurativa per i rischi di incendio e furto, totali e parziali, per l'intero valore del Bene oggetto del contratto di locazione finanziaria con vincolo a favore di Finanziaria Serenissima S.p.a. (tale obbligo è pattuito contrattualmente al fine di tutelare un bene di proprietà della Concedente). Si stima che il costo della copertura assicurativa per le polizze furto e incendio sia pari al 10% dell'importo finanziato

Le coperture assicurative dovranno essere rinnovate e risultare valide ed efficaci per tutta la durata della locazione finanziaria e, comunque, sino alla restituzione del Bene o al trasferimento della proprietà dello stesso, ove sia esercitato il diritto di opzione d'acquisto.

Leasing Agevolato

Locazione finanziaria con agevolazione "Sabatini-ter" (o "Nuova Sabatini")

Il leasing c.d. "Sabatini-ter" è un'operazione di finanziamento ai sensi della Convenzione "Beni Strumentali" e del D.M. 25 gennaio 2016, destinata alle micro, piccole e medie imprese ("PMI") e finalizzata a sostenere gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, beni strumentali ad uso produttivo e hardware nonché software e tecnologie digitali. L'agevolazione consiste in un contributo erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico ("MiSE") il cui ammontare è pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento della durata di 5 anni e di importo equivalente all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo del 2,75% per gli investimenti ordinari ovvero del 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (cd. "industria 4.0"). Il contributo è erogato dal MiSE in un'unica soluzione per tutte le domande presentate dalle imprese a partire dal 1° gennaio2021, fermo restando il rispetto dei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa. L'agevolazione può essere concessa solo se il contratto di leasing ha le seguenti caratteristiche: i) durata massima di 5 anni – comprensivi di un periodo di pre-locazione non superiore a 12 mesi – decorrenti dalla data di consegna del bene; ii) importo non inferiore a Euro 20.000 e non superiore a Euro 4 milioni; iii) interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili. Al fine di poter beneficiare del contributo, l'Utilizzatore deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di locazione finanziaria, l'opzione di acquisto del bene oggetto di leasing, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. La mancata concessione dell'agevolazione, a qualunque causa dovuta, renderà privo di efficacia l'esercizio da parte dell'Utilizzatore dell'opzione di acquisto: in tale ipotesi, l'Utilizzatore potrà in ogni caso esercitare l'opzione di acquisto con le modalità e nei termini previsti nel Contratto.

L'articolo 8 del D.L.24 gennaio 2015, n.3, convertito in legge con modificazioni della legge 24 marzo 2015 n.33, ha stabilito il ricorso facoltativo alla provvista Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CdP) per banche e intermediari finanziari che erogano finanziamenti alle PMI. Informazioni aggiuntive sull'agevolazione e sulle sue condizioni di accesso sono disponibili nella sezione "Beni Strumentali Nuova Sabatini" del sito www.mise.gov.it.

Il contratto di locazione finanziaria indica espressamente (i) se l'operazione sarà realizzata utilizzando la provvista CDP nonché il costo e la durata della stessa ovvero (ii) se l'operazione sarà realizzata utilizzando diversa provvista. Questo tipo di operazioni agevolate prevedono che il diritto di opzione di acquisto finale sia esercitato dal Conduttore sin dalla stipula "ora per allora".

Locazione finanziaria con agevolazione del Fondo di Garanzia

Il Cliente potrà richiedere, qualora sia in possesso dei requisiti per poter rientrare nella categoria delle Piccole Medie Imprese (PMI) nonché dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa applicabile in vigore, che il finanziamento sotto forma di locazione finanziaria venga assistito dalla Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia per le PMI istituito con l. 23 dicembre 1996, n. 662 e gestito da Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A., quale mandataria del R.T.I. aggiudicatario della gestione (il "Fondo").

Tramite il Fondo, l'Unione europea e lo Stato Italiano affiancano le imprese facilitandone l'accesso al credito. La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello Sviluppo Economico, finanziata anche con le risorse europee dei "Programmi operativi nazionale e interregionale 2007-2013", che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore di piccole e medie imprese.

L'intera normativa comunitaria, nazionale, primaria e secondaria, che regola la concessione e la gestione della garanzia del Fondo, incluse le vigenti disposizioni operative che disciplinano l'intervento del Fondo (le "Disposizioni Operative"), è disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it. All'interno di tale sito è altresì reperibile il Regolamento UE n. 651/2014 (C.d. "Regolamento di esenzione"), cui si rimanda anche per l'esatta definizione di PMI economicamente e finanziariamente sane (si veda art. 2 paragrafo 18), cui l'intervento del Fondo è riservato.

La garanzia può essere rilasciata in modo diretto o tramite controgaranzia. La Concedente opera con il Fondo ed è accreditata per la presentazione delle richieste di ammissione solo alla garanzia diretta ("Garanzia Diretta").

La Garanzia Diretta è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si riferisce ad una singola esposizione. In caso di richiesta da parte della PMI, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia, nei limiti ed in coerenza con le caratteristiche dell'operazione di locazione finanziaria. La valutazione in ordine all'ammissibilità al Fondo comprende la verifica della sussistenza di determinati parametri dimensionali, organizzativi, economici e finanziari, sulla base di quanto previsto dalle Disposizioni Operative ed in generale dalla normativa vigente.

Il Fondo di Garanzia delibera i parametri della Garanzia Diretta. I parametri di concessione prevedono in ogni caso che la copertura non possa eccedere l'80% dell'ammontare della operazione di locazione finanziaria. Nel caso di operazioni di locazione finanziaria, l'ammontare dell'operazione è pari al costo del bene, al netto dell'IVA e delle eventuali somme corrisposte dal Cliente prima della decorrenza del piano di ammortamento. L'importo massimo che può essere garantito per ogni impresa è di € 2.500.000,00. Tuttavia, la percentuale di copertura e l'importo massimo garantito possono essere inferiori per talune categorie di operazioni, se previsto dalle Disposizioni Operative ed in genere dalla normativa vigente. Nel rispetto dei limiti imposti dalle Disposizioni Operative ed in generale delle normative applicabili al Fondo, la Concedente può in ogni caso prevedere il rilascio di altre garanzie: personali (fideiussione), bancarie e assicurative. Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo di Garanzia non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria.

L'accesso al Fondo di Garanzia può comportare l'obbligo per il Cliente di pagare una commissione *una tantum,* secondo quanto meglio dettagliato nella successiva sezione relativa alle condizioni economiche applicabili. Le regole per la determinazione della commissione sono descritte nelle Disposizioni Operative.

La Commissione di Garanzia è diversificata in funzione dell'ubicazione territoriale, delle dimensioni (micro, piccola o media) e della tipologia dell'impresa finanziata (femminile, start-up, ecc.), calcolata sulla base dell'importo garantito ed in funzione delle categorie di finanziamento previste dal Fondo di Garanzia. Per maggiori dettagli consultare le Disposizioni Operative reperibili sul sito internet www.fondidigaranzia.it.

Tutti gli importi relativi all'eventuale Commissione di Garanzia in caso di Garanzia Diretta, nonché a qualsiasi altro futuro onere a carico della Banca in conseguenza della delibera positiva di concessione della Garanzia Diretta da parte del Fondo di Garanzia (ivi inclusi quelli rivenienti da eventuali modifiche delle aliquote della predetta Commissione di Garanzia), sono ad esclusivo carico del Cliente.

Il mancato rispetto delle Disposizioni Operative ed in generale della normativa vigente possono comportare l'inefficacia della garanzia e/o la revoca dei benefici agevolativi ad essa connessi. In particolare, per le operazioni di locazione finanziaria mobiliare la Garanzia Diretta non sarà efficace qualora il bene oggetto del finanziamento non sia consegnato al Cliente entro 6 mesi dalla data di delibera di ammissione della garanzia ovvero, qualora non sia stato versato nel suddetto termine l'importo dovuto al soggetto fornitore del Bene. In alcune regioni d'Italia, l'operatività della Garanzia Diretta può essere ridotta o esclusa.

Ferma restando la valutazione del merito creditizio del cliente, la concessione del finanziamento nella forma di locazione finanziaria con l'intervento del Fondo di Garanzia può comportare un vantaggio per il cliente in termini di minor tasso di interesse applicato o maggior importo del finanziamento concesso o minor importo delle altre garanzie reali o personali.

Qualora il Cliente intenda porre in essere atti che comportino modifiche delle condizioni oggettive o soggettive rilevanti per l'ammissione della Garanzia Diretta o che comportino modifiche del contratto di locazione finanziaria, delle garanzie rilasciate o che in ogni caso comportino la necessità di richiedere la conferma della Garanzia Diretta ai sensi delle Disposizioni Operative, dovrà richiedere il consenso del Concedente, salvi i diritti previsti dalla legge.

La Garanzia Diretta rilasciata dal Fondo di Garanzia è compatibile con l'agevolazione c.d. "Sabatini-ter" nei limiti previsti dal D.M. 25 gennaio 2016 e relative misure attuative.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Costo della locazione finanziaria

Il costo della locazione finanziaria è suddiviso nell'anticipo alla firma del contratto e nei successivi canoni periodici ed è determinato - tra l'altro - dal prezzo di acquisto del bene, dal tasso e dalla durata del contratto di locazione, da tutte le spese, oneri e tasse applicabili oltre che dal prezzo dell'opzione finale di acquisto del bene. Il "Tasso" concretamente praticato al Cliente relativo alla specifica operazione viene espressamente indicato in contratto.

Anticipo: fino al 40% del prezzo di acquisto del bene
Durata: fino a 60 mesi
Riscatto: fino al 20% del prezzo di acquisto del bene
Tipologia di tasso: FISSO
Periodicità dei canoni: mensile
Pagamento del canone: il giorno 3 del mese (salvo deroga)

Tipologia di piano di ammortamento: "alla francese". L'importo di ciascuna rata comprenderà una quota di capitale crescente e una quota di interessi decrescente e, pertanto, l'importo della quota capitale sarà più rilevante nel tempo nella misura indicata nel piano di ammortamento allegato al contratto.

Calendario per il calcolo degli interessi: 360 giorni

Tasso leasing

Il "Tasso Leasing" è definito nelle Istruzioni della Banca d'Italia come: "*il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi*".

Il Tasso Annuo Nominale (TAN)

Il TAN rappresenta la percentuale di interesse puro da versare sul prestito erogato dalla società finanziaria. Non si intende come tasso applicato al contratto di leasing, ma il suo valore è uguale al prodotto del tasso effettivo di un periodo (ad esempio un mese) per il numero dei periodi in un anno. Il TAN non coincide quindi con il tasso reale utilizzato per calcolare il rimborso del leasing, che tiene conto degli interessi periodici rateali e degli oneri aggiuntivi stabiliti dall'ente erogatore.

Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) e Tassi Soglia

Il cliente potrà consultare i tassi effettivi globali medi (TEGM) e i Tassi Soglia in vigore, relativi alla tipologia di operazione oggetto del presente foglio informativo, rilevati ai sensi dell'art. 2 Legge n. 108/96 (c.d. "Legge antiusura") e pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul sito internet www.finanziariaserenissima.it nella sezione "Trasparenza" o presso i locali aperti al pubblico.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE (spese e commissioni massime applicabili al netto di I.V.A)

Spese di istruttoria (comprensive di servizio Sabatini in caso di presentazione della richiesta di concessione dell'agevolazione c.d. "Nuova Sabatini" e delle spese di gestione amministrativa del fondo MCC, nonché della commissione "una tantum" corrisposta al Fondo di Garanzia)	5% dell'importo finanziato Qualora il contratto non dovese avere esecuzione, anche per cause di forza maggiore non imputabili all'Utilizzatore, le spese versate a titolo di istruttoria resteranno definitivamente acquisite dal Concedente.
Marche da bollo	Euro 16
Marche da bollo per fideiussione (cad.)	Euro 16
Marche da bollo per patto di riacquisto (cad.)	Euro 16
Spese per le comunicazioni periodiche cartacee a cliente e garanti (eccetto spese postali di spedizione a mezzo raccomandata ove previsto dalla normativa)	Gratuite
Spese per comunicazioni variazione contrattuale	Euro 50

Cap. Soc. € 4.899.809,76 i.v.
REA C.C.I.A.A. BS n. 421265
Reg. Imp. BS 63320/2000
Iscrizione Albo Ex 106 TUB N. 216

P.Iva: 03570950174
C.F.: 03570950174
ABI 32481

Spese per emissione duplicato documenti (cad.)	Euro 50
Iscrizioni e variazioni al P.R.A. e passaggio di proprietà (esclusi costi vivi)	Importi da corrispondersi all'agenzia di pratiche automobilistiche che possono subire variazioni
Spese gestione contravvenzioni (cad.)	Euro 50
Rilascio dichiarazioni, autorizzazioni, deleghe	Euro 40
Riaddebito tasse e sanzioni	Euro 100
Gestione cartelle esattoriali (cad.)	Euro 50
Variazioni anagrafiche (cad.)	Euro 50
Indennità per perdita totale dei beni	3% del valore di mercato del bene*
Cessione/subentro contratto	Euro 1000
Rinegoziazione contrattuale	Euro 1500
Variazione appoggio bancario (cad.)	Euro 20
Esercizio opzione riscatto finale	Euro 300
Spese insoluto/richiami RI.BA e/o SDD (cad.)	Euro 50
Equo indennizzo per rimborso anticipato	7% del debito residuo
Spese conteggio estinzione anticipata	Euro 50
Penale per ritardata consegna dei beni	Euro 750
Penale per mancata stipula polizza furto incendio	Euro 500
Spese gestione pratica assicurativa e stipula polizza furto incendio	Euro 150
Riaddebito spese per escussione della garanzia (Fondo di Garanzia L. 662/96) in caso di inadempimento del Cliente	Euro 300
Spese di volturazione garanzia MCC	Euro 500

***** Il valore di mercato del bene viene individuato tramite perizia di stima e/o tramite la consultazione di Eurotax.

Costi della mediazione

Si specifica che qualora ci si avvalga del mediatore, la remunerazione del mediatore sarà corrisposta direttamente dal Cliente e rientrerà nel calcolo del TAEG. Questa non potrà essere superiore al 2% dell'importo finanziato

Rimangono comunque a carico del cliente eventuali imposte e tasse presenti e future gravanti sul presente servizio.

Oneri e spese per ritardato pagamento

Spese per solleciti postali	Euro 50 (oltre spese postali)
Spese recupero stragiudiziale in caso di ritardato pagamento o decadenza dal beneficio del termine	Sostenute per intervento del personale della Società e/o di società di recupero esterne incaricate dalla stessa, in misura pari al 30% dell'importo scaduto e comunque fino a un massimo di Euro 5000 oltre iva se dovuta per legge.
Spese recupero giudiziale	Sostenute, secondo quanto previsto dalle tariffe professionali forensi, vigenti al tempo del recupero.
Spese perizia tecnico estimativa	Sostenute, secondo quanto previsto dalle tariffe professionali vigenti al tempo del recupero.
Interessi di mora	Il tasso di interesse di mora per i casi di ritardato pagamento sarà applicato in misura pari al TASSO LEASING del contratto e sarà conteggiato sulla sola quota capitale.

Costi associati alle garanzie

Spese per cambiali	12% dell'importo finanziato
Spese per richiamo cambiali	Euro 30 per ogni effetto
Spese di protesto	Euro 50 oltre rimborso spese vive sostenute

Qualora venisse richiesto il rilascio di garanzie fideiussorie si invita a consultare il relativo foglio informativo.

RECESSO E RECLAMI

Recesso e estinzione anticipata

Il Cliente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto a Finanziaria Serenissima. In caso di rimborso anticipato, Finanziaria Serenissima ha diritto ad un indennizzo equo (indicato nella voce "Indennizzo per Rimborso Anticipato" nel Documento di Sintesi) e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. In ogni caso l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. Le somme da pagare per rimborsare il prestito sono riferite al primo canone in scadenza successiva alla richiesta. Entro tale data il Cliente pagherà in un'unica soluzione le somme dovute e determinerà così l'estinzione del debito. Se il Cliente non verserà tempestivamente la somma dovuta, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza.

In caso di rimborso parziale le somme versata andranno a deconto del capitale residuo con conseguente riduzione del capitale residuo e ricalcolo dell'importo dei canoni a scadere mantenendo il medesimo orizzonte temporale originariamente pattuito.

Resta inteso che l'estinzione anticipata si riterrà efficace solo se contestualmente al pagamento dei canoni scaduti e del capitale a scadere aumentato dell'indennizzo, sarà riconsegnato il bene e saranno pagati gli eventuali danni periziati sul bene e ogni altra somma dovuta anche per rientrare in possesso del bene.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

In caso di estinzione anticipata, il Finanziatore si impegna a chiudere il rapporto entro 30 giorni dal ricevimento da parte del Cliente delle somme indicate nel conteggio di estinzione anticipata, salvo il buon fine del pagamento.

Reclami

Il Cliente, in caso di controversia relativa al contratto, può sporgere reclamo a Finanziaria Serenissima SPA, con lettera raccomandata A/R all'indirizzo "Finanziaria Serenissima S.p.A. – Viale Piave, 6/B – 25123 Brescia", oppure con PEC a fin.serenissima@legalmail.it, per fax al numero 0303761250. Ricevuto il reclamo Finanziaria Serenissima SPA ne valuterà entro sessanta giorni la fondatezza, dandone risposta al cliente sempre e comunque per iscritto, tramite raccomandata A/R o PEC.

Se Finanziaria Serenissima riterrà fondato il reclamo, nella comunicazione di risposta al Cliente specificherà anche i tempi tecnici per la sua risoluzione. Se Finanziaria Serenissima riterrà infondato il reclamo, specificherà le sue ragioni al Cliente nello scritto di risposta. Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto della risposta ricevuta da Finanziaria Serenissima SPA o non riceva risposta alcuna entro 60 giorni:

- può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per informazioni consultare il sito web www.arbitrobancariofinanziario.it o rivolgersi alle Filiali di Banca d'Italia.
  Qualsiasi altro Organismo di Mediazione iscritto nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia abilitato ad esperire mediazioni finalizzate alla conciliazione delle controversie tra intermediari finanziari e cliente, come previsto dal D.Lgs. 28/2010.

GLOSSARIO

Ammortamento	È il processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.
Canone	È il corrispettivo periodico della locazione finanziaria da pagarsi periodicamente
Cliente/Utilizzatore	Il soggetto che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria.
Concedente	L'intermediario bancario o finanziario creditore che eroga il "finanziamento" e concede il bene in locazione finanziaria.
Fornitore	È il soggetto che vende il veicolo.
Consumatore	È la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 c.d. Codice del Consumo).
Insoluti	Trattasi di effetti scontati dalla Banca e non onorati alla scadenza.
Interessi di mora	Tasso di interesse, a carico del Cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento ed applicato, per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.
Istruttoria	Analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.

Cap. Soc. € 4.899.809,76 i.v.
REA C.C.I.A.A. BS n. 421265
Reg. Imp. BS 63320/2000
Iscrizione Albo Ex 106 TUB N. 216

P.Iva: 03570950174
C.F.: 03570950174
ABI 32481

Opzione di acquisto	È la facoltà in forza della quale il cliente, alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni e ne abbia fornito la prova, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento alla francese	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Recesso	Atto con il quale una delle parti di un rapporto contrattuale esercita la facoltà di sciogliere il rapporto stesso.
Tasso Leasing	È il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza tra il costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi.
TAEG	Indica il costo totale dell'operazione di finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare dell'importo finanziato. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
TEGM	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della Legge 108/96 (cd "Legge antiusura") presso la sede, nei locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Società.
Valuta	Periodo di tempo riferito alla decorrenza degli interessi: si intende cioè il giorno in cui cominciano a maturare gli interessi attivi e passivi di un'operazione bancaria.
Garanzia del Fondo L.662/96	Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000. La sua finalità è quella di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese. Grazie al Fondo l'impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro.

Nuova Sabatini	Il finanziamento plafond beni strumentali c.d. "Nuova Sabatini" è un finanziamento accordato ai sensi della Convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico – ABI – Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (CDP). La Nuova Sabatini svincola le riserve finanziarie dal Plafond di Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Il finanziamento plafond beni strumentali cosiddetta "Nuova Sabatini" è finalizzato a finanziare investimenti in beni che devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per "impianti e macchinari", "attrezzature industriali e commerciali" e "altri beni" ovvero spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 dell'OIC (Organismo italiano di contabilità), nonché a software e tecnologie digitali. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a "immobilizzazioni in corso e acconti"

Tassi in vigore fino al 30/09/2025

Brescia, 01/07/2025